



Decreto Dirigenziale n. 64 del 07/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

ESPEKO SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC
5.1 E 5.3 SITO IN QUARTO (NA) ALLA VIA ENRICO FERMI, 1/3

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. la DGRC 27 luglio 2007 n. 1411 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.”*;
- g. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- h. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- i. la DGRC 27 luglio 2007 n. 1411 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.”*;
- j. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- k. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- l. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- m. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che la **Espeko srl**, con impianto in **Quarto (NA) alla Via Enrico Fermi, 1/3**, con istanza acquisita agli atti in data 30/03/2007 prot. n. 298398 ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato decreto identificato con codice IPPC 5.1 (impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi) e 5.3 (impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi);
- b. che con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 07/10/2009, la **Espeko srl** ha trasmesso la ricevuta del versamento disposto in favore della Regione Campania di € 15.950,00 che, in aggiunta al precedente acconto di € 2.000,00, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi € 17.950,00 determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. in data 27/10/2009, con nota prot. n. 924710, è stato comunicato l'avvio del procedimento;

- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano "ROMA" in data 17/11/2009;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione a "esercizio dell'impianto";

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, i cui lavori sono iniziati in data 27/05/2010 e conclusi in data 03/05/2011, il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società, in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 30/03/2007 prot. n. 298398, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 28/10/2009 prot. n. 929192 e in data 30/03/2011 prot. n. 251902:
 - a.1 la Provincia ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla *Espeko srl*;
 - a.2 l'ATO 2 non ha espresso il proprio definitivo parere;
 - a.3 l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico – sanitario al rilascio dell'A.I.A. a condizione che la società, relativamente agli scarichi idrici, rispetti i limiti della tabella del corpo idrico superficiale, considerato che i reflui attraverso la pubblica fognatura confluiscono nel depuratore di Cuma non autorizzato;
 - a.4 Il Comune ha attestato la compatibilità urbanistico – edilizia dello stabilimento ed ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. senza prescrizioni, ai sensi degli artt. 216 – 217 del R.D. 1265/1934. Relativamente agli scarichi idrici ritiene che la società (già autorizzata dal Comune di Quarto, con provvedimento n. 16 del 21/07/2006, a scaricare i propri reflui nella pubblica fognatura nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella III All. V "scarico in pubblica fognatura" D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) debba rispettare la tabella della pubblica fognatura, e che la Regione, tenuto conto della situazione del depuratore di Cuma, può dare ulteriori prescrizioni;
 - a.5 l'ARPAC ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'A.I.A.
- b. che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05, ha predisposto, ai sensi dell'art. 5 del citato atto convenzionale, l'allegato rapporto tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo del "Rapporto Tecnico dell'impianto" e del "Piano di Monitoraggio" sulla base della documentazione esaminata in conferenza;

CONSIDERATO

- a. che la società è dotata di idoneo impianto di depurazione capace di trattare i rifiuti liquidi in misura tale da rispettare, nei valori medi, i limiti di concentrazione dei parametri riportati in tabella III, all. V "*colonna scarico in corpo idrico superficiale*" D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come dichiarato dalla stessa società in sede di conferenza;
- b. che, al fine di ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, la società dovrà rispettare i limiti degli scarichi idrici stabiliti per lo "scarico in corpo idrico superficiale" e non quelli previsti per lo "scarico in pubblica fognatura" anche se gli scarichi sono immessi nella pubblica fognatura;
- c. che in applicazione della B.A.T. per la rimozione del COD e del BOD₅, i livelli di emissione di tali inquinanti devono rientrare nell'intervallo previsto dalla medesima B.A.T.;

DATO ATTO:

- a. che con nota prot. 121429 del 05/12/2011 è stato richiesto, alla Prefettura di Napoli, informativa antimafia ai sensi dell'art. 10 DPR 03/06/1988 n. 252;
- b. che con nota prot. 174615 del 06/03/2012 è stata richiesta, alla *Espeko srl*, polizza fidejussoria a garanzia dell'importo di € 156.510,00, con scadenza 31/03/2019 da prestarsi, in favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, per eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività, da Istituto di Credito Bancario o da Compagnia di Assicurazioni

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto su considerato, alla **Espeko srl**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 5.1 (impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi) e 5.3 (impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi) ubicato in **Quarto (NA) alla Via Enrico Fermi, 1/3**, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore attraverso la conferenza di servizi e del rapporto tecnico predisposto dall'Università degli studi Parthenope -Facoltà di ingegneria

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto su considerato, alla **Espeko srl**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 5.1 (impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi) e 5.3 (impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi) ubicato in **Quarto (NA) alla Via Enrico Fermi, 1/3**, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 30/03/2007 prot.298398, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 28/10/2009 prot. n. 929192 e in data 30/03/2011 prot.n. 251902, esaminata favorevolmente dalla Conferenza di Servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, alle condizioni specificate nell'allegato documento che consta del Rapporto Tecnico dell'impianto e del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto;
3. **di dare atto che** la presente autorizzazione, vista la certificazione ISO 14001, di cui è in possesso la **Espeko srl**, è soggetta a rinnovo ogni 6 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
4. **di dare atto che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.3. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 208 D.Lgs. 152/2006);
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire quanto segue:
 - 5.1. il non superamento dei dati emissivi riportati al punto A.8.1 "*caratteristiche delle emissioni in atmosfera dello stabilimento*" del rapporto tecnico dell'impianto, che sono da intendersi quali valori obbiettivo;
 - 5.2. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
 - 5.3. **I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
 - 5.4. il non superamento dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarichi in corpo idrico superficiale", ad esclusione del COD e del BOD₅; i cui livelli di emissione - in applicazione della B.A.T. per la rimozione del COD e del BOD indicata alla pag. 34 del citato rapporto tecnico - devono rientrare nell'intervallo seguente:

COD 20 - 120 mg/l

BOD₅ 2 - 20 mg/l,

gli autocontrolli mensili, di cui al piano di monitoraggio, devono riferirsi a tutti i parametri della colonna "scarico in corpo idrico superficiale";

5.5. il non superamento dei valori limite, per l'acustica ambientale riportati nell'allegato piano di "monitoraggio e controllo" alla pagina 12;

5.6. la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Quarto i dati relativi ai controlli delle emissioni;

6. di prescrivere alla società:

6.1. che gli adeguamenti di cui al "Piano di Miglioramento", pag. 20 del Rapporto Tecnico dell'impianto, vengano realizzati entro i termini ivi indicati, decorrenti dalla data del presente provvedimento;

6.2. di presentare un nuovo "certificato prevenzione incendi" che indichi l'effettivo carico incendio, calcolato anche in base ai rifiuti stoccati, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento;

6.3. di integrare la *short list* delle BAT di settore specificando, per quelle non attuate, se non applicate o non applicabili, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento. Per quelle non applicate occorre indicare anche i tempi di attuazione;

6.4. per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

7. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:

7.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare;

7.2. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima prevista dal D.M. 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:

7.2.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;

7.2.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla **Espeko srl**;

7.2.3. entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPA Campania;

7.2.4. le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. **21965181** intestato a: **Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518**;

8. di stabilire che la presente autorizzazione perderà efficacia:

8.1. in caso di informativa antimafia positiva;

8.2. in caso di mancata presentazione, nel termine di 60 giorni dalla data del presente provvedimento, della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo di € 156.510,00 con scadenza 31/03/2019 prestata, in favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, per eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività, da Istituto di Credito Bancario o da Compagnia di Assicurazioni;

9. **di dare atto che** il gestore dell'impianto, considerato che lo stesso ricade all'interno della perimetrazione del S.I.N. "Litorale Domitio ed Agro Aversano", è tenuto all'osservanza degli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti ministeriali

- emessi dal MATTM nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;
10. **di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - 10.1. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nella presente autorizzazione, o l'inserimento di nuovi valori limite;
 - 10.2. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - 10.3. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - 10.4. quando nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
 11. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
 12. **di dare atto che** il gestore dell'impianto:
 - 12.1. resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
 - 12.2. resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
 13. **di dare atto che:**
 - 13.1. per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
 - 13.2. qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
 14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Quarto, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ATO 2 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per i controlli di competenza;
 15. **di notificare** il presente provvedimento alla società **Espeko srl**;
 16. **di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
 17. **di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 63 del 07/03/2012.

dr.ssa Lucia Pagnozzi